

OGGETTO: **PREC 87/10/5 - riscontro a nota prot. n. 24779 del 20.04.2010** - Concorso di progettazione del Comune di Cava dei Tirreni (SA) per “*Riqualificazione area di copertura sottovia veicolare, corso Principe Amedeo e realizzazione boulevard*”

In relazione all’istanza di precontenzioso in oggetto, acquisita al prot. n. 18386/10/SS.GG/PREC), lo scrivente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, preso atto di quanto dedotto dal Comune di Cava dei Tirreni, nella memoria difensiva trasmessa a Codesta Autorità in data 30.03.2010, insiste nelle censure mosse al bando ed all’uopo, nel rinviare a quanto già ampiamente dedotto nella nota allegata all’istanza di precontenzioso, si limita a rilevare quanto segue.

a) **In ordine alla contestata illegittimità degli elementi di valutazione - offerta economica e offerta sui tempi di presentazione dei progetti - delle proposte progettuali**, alcun argomento giuridico supporta la replica del Comune di Cava dei Tirreni, che si limita laconicamente ad affermare che tali due elementi, inseriti, a dire della P.A., per pretese esigenze di trasparenza (non meglio specificate né comprensibili), inciderebbero poco nel computo dei punteggi rispetto alla qualità progettuale.

Fermo restando che un punteggio di 25 su 100 (e, cioè, la sommatoria dei punti attribuibili ai due elementi di valutazione in contestazione) non rappresenta affatto

un'esigua frazione di punteggio, sta di fatto che resta assolutamente confermata e non smentita la patente violazione dell'art. 61 del DPR 554/99 e del relativo allegato C) e dei più elementari principi a base della scelta del **progetto**.

L'Allegato C) suddivide tra elementi di valutazione di natura qualitativa ed elementi di valutazione di natura quantitativa.

Va decisamente escluso, però, che tra questi ultimi la Stazione appaltante possa far riferimento ad offerte economiche sulla parcella del professionista o sui tempi di svolgimento della progettazione.

Il problema non è, dunque, attribuire un valore – più o meno significativo – all'elemento offerta, quanto che il concorso di progettazione **è radicalmente incompatibile con una scelta fondata sulla scelta del progettista anziché del miglior progetto**: l'offerta economica per l'onorario inerente la prestazione professionale, se può rappresentare un criterio di selezione del progettista, certamente non può rappresentare un criterio di selezione del miglior progetto.

Il concorso di progettazione si caratterizza proprio dalla scelta del miglior progetto; ed a tal fine, la normativa ha delineato un sistema di valutazione delle proposte progettuali nel quale emergano, da una parte, gli elementi di qualità progettuale (caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche ed innovative), e, da un'altra parte, gli elementi di natura “quantitativa”, volti a garantire un risparmio dei costi nella realizzazione dell'opera, **ma sempre nello spirito della scelta del progetto**.

Ed in ciò corre la netta distinzione tra il concorso di progettazione e l'affidamento dell'incarico di progettazione: nel primo, si ha un'offerta al pubblico con cui

l'Amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandolo o meno, un progetto definito a livello di preliminare ritenuto il migliore da un'apposita Commissione; l'appalto di progettazione, invece, oggetto del contratto è una prestazione professionale, per il cui conseguimento la procedura selettiva è diretta alla scelta di un progettista (cfr. determinazione n. 3/2000).

In tale contesto, l'offerta economica per l'onorario inerente la prestazione professionale, se può rappresentare un criterio di selezione del progettista, certamente non può rappresentare un criterio di selezione del miglior progetto.

b) **In ordine alla contestata previsione di trasmissione degli elaborati progettuali anche su supporto informatico (CD rom)**, nulla adduce l'Ente a chiarimento della problematica esposta sulla garanzia dell'anonimato, né specifica le modalità per eliminare i dati utente dalla struttura formativa di ciascun documento digitale. Neppure si precisano le precipue ragioni a base della richiesta del supporto digitale, oltre quella relativa alla volontà di pubblicazione a stampa di un catalogo dei progetti presentati; esigenza, questa, certamente non comparabile e recessiva rispetto alla garanzia dell'anonimato.

Nel contempo, si fa rilevare come la possibilità paventata dal Comune di prevedere l'acclusione del cd rom in un altro involucro comporterebbe inevitabilmente la riedizione integrale della procedura.

***** ***** *****

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno insiste nelle contestazioni già
sollevate al bando in esame.

Con osservanza.

Salerno, lì 05/05/2010

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

Il Presidente
(Arch. Pasquale Caprio)